

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

CIRCOLARE N. 31/2021

Parma, 22 novembre 2021

OGGETTO: Nuovo contributo e credito d'imposta per imprese alberghiere e agrituristiche

L'art. 1 del DL 6.11.2021 n. 152 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto e di un credito d'imposta alle imprese alberghiere per le spese sostenute per la riqualificazione delle proprie strutture.

Ambito soggettivo

Dal punto di vista soggettivo, la norma interessa:

- le imprese alberghiere,
- le strutture che svolgono attività agrituristiche,
- le strutture ricettive all'aria aperta,
- le imprese del comparto turistico,
- le imprese del comparto ricreativo,
- le imprese del comparto fieristico e congressuale,
- gli stabilimenti balneari,
- i complessi termali,
- i porti turistici,
- i parchi tematici.

Interventi agevolabili

Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute in base all'art. 109 del TUIR, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della "progettazione universale", i seguenti interventi:

- di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Dpr 380/2001, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui si è detto sopra¹;

¹ Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia e l'installazione di manufatti leggeri.

- interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- interventi per la digitalizzazione.

Credito d'imposta

Per quanto concerne l'agevolazione, la norma dispone che viene riconosciuto un credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi di cui sopra, che sono realizzati a partire dal 7 novembre 2021, data di entrata in vigore del DL in commento, e fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 11 dell'articolo 1 stabilisce, però, che tale credito d'imposta, e non anche il contributo di cui si dirà di seguito, viene riconosciuto anche per gli interventi realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, ma alla condizione che le spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 152, ossia dal 7 novembre 2021.

Tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Contributo a fondo perduto

È altresì riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per i suddetti interventi e comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro, che può essere aumentato anche cumulativamente:

- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;
- fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'art. 53 del DLgs. 198/2006 per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani (età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda), le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;

- fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Utilizzo delle agevolazioni

In merito all'utilizzo delle agevolazioni viene disposto che:

- il contributo a fondo perduto viene erogato in un'unica soluzione una volta concluso l'intervento, con la possibilità del contribuente di richiedere una anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo stesso, presentando fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ovvero rilasciando cauzione in contanti, con bonifico, in assegni circolari ovvero in titoli del debito pubblico,
- il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati, senza applicare i limiti annuali di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 388/2000 (euro 700.000), e senza applicare i limiti di utilizzo dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (euro 250.000), presentando il modello F24 solo tramite i servizi telematici offerti dall'agenzia delle entrate.

Limiti all'utilizzo/riconoscimento delle agevolazioni

I suddetti incentivi sono tra loro cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

Il credito d'imposta non può eccedere l'importo che viene concesso del Ministero del turismo, che deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con l'indicazione del credito d'imposta concesso e del contributo a fondo perduto.

Le agevolazioni in questione non sono cumulabili, invece, con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, che siano concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (Ue) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo al funzionamento "de minimis" e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Accesso alle agevolazioni

Al fine di accedere alle agevolazioni dovrebbe essere presentata un'apposita istanza in via telematica. Gli incentivi in commento sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, tenendo conto dei limiti di spesa previsti per i vari anni ossia:

- euro 100 milioni per il 2022,
- euro 180 milioni per il 2023,
- euro 180 milioni per il 2024,
- euro 40 milioni per il 2025.

Il settimo comma dell'articolo 1 del DI 152 stabilisce, altresì, che per le spese che sono ammesse al progetto e che risultano essere non coperte dagli incentivi di cui sopra, vi è la possibilità anche di fruire del finanziamento a tasso agevolato di cui al decreto del MISE del 22 dicembre 2017, a condizione, però, che il 50 per cento dei costi sia dedicato a interventi di riqualificazione energetica.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi